



## **VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2022**

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### **Giuramenti Avvocati**

- Sono presenti gli Avvocati (omissis) le quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Cerimonia 2022 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale**

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene celebrative dei 25 anni di attività professionale ai colleghi oggi convocati, e rivolge poi un saluto ai presenti, complimentandosi con loro per la brillante carriera professionale.

### **Giuramento praticanti avvocati**

- Sono presenti Dottori (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Audizione parere di congruità**

- Il Consiglio delibera come da separato verbale.

### **Convocazione Avvocati morosi**

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Tesoriere Graziani informano che l'Ufficio Amministrazione ha provveduto a convocare a mezzo pec gli Avvocati che risultano morosi nel pagamento del contributo di iscrizione dovuto per l'anno corrente e per gli anni antecedenti.

Il Presidente Galletti riferisce che è presente l'Avv. (omissis).

- Viene introdotto l'Avv. (omissis), la quale produce una sua dichiarazione che viene allegata al presente verbale e che rappresenta la sua posizione e le sue ragioni.

Il Vice Presidente Mazzoni chiede all'Avv. (omissis) se, nelle more della definizione del procedimento, le è arrivato qualche sollecito da parte dell'Ufficio Amministrazione e, stante, l'incertezza della risposta, suggerisce una verifica da parte dell'Ufficio ai fini dell'eventuale prescrizione.



Il Consiglio, alla luce della disponibilità manifestata dall'Avv. (omissis) per il pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute nei limiti della prescrizione, chiede all'Ufficio di verificare sia i residui pagamenti ancora dovuti e sia la sussistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, riservandosi all'esito ogni valutazione.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 19 luglio 2022 dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina forense di Roma Avv. Giulio Micioni, con la quale, in ragione del rinnovo dei componenti del C.D.D., propone di organizzare presso ciascun Foro, un corso per i componenti di "prima nomina" al fine di assicurare un'efficace continuità nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Presidente Micioni precisa che molti dei membri in carica si sono resi disponibili a fornire ausilio ai nuovi eletti.

Il Presidente Galletti riferisce che, a seguito della riunione con gli Ordini Distrettuali dello scorso 19 luglio, è stata accolta con favore tale proposta di organizzare a livello circondariale un corso di tutoraggio per i nuovi componenti ed è stato deliberato l'invito, all'assemblea distrettuale del 10 settembre prossimo, del Presidente del C.N.F., dell'O.C.F., di Cassa Forense e dei Delegati eletti al Congresso di Lecce, in previsione del quale, all'interno del Coordinamento dell'Unione, sono stati costituiti tre gruppi di lavoro per approfondirne i temi.

Il Consigliere Ceré propone di invitare prossimamente il Presidente Micioni e tutti i componenti uscenti del CDD per ringraziarli del lavoro svolto.

Il Consigliere Celletti esprime voto contrario, ritenendo inopportuna tale determinazione. Infatti, se il Consiglio dell'Ordine condividesse la proposta del Presidente attuale del CDD, di svolgere un corso di tutoraggio per i neoconsiglieri del CDD (eletti per il quadriennio 2023/2026), riconoscerebbe indirettamente di aver eletto dei colleghi non esperti in materia deontologica. Inoltre, non si ravvede, vista l'autonomia del CDD, la necessità di assicurare "continuità nello svolgimento dell'attività istituzionale" svolta dai consiglieri CDD uscenti.

Il Presidente ritiene che la richiesta del Presidente Micioni sia da accogliere con favore che l'adesione degli eletti resta ovviamente libera e che l'iniziativa si affianca a quella similare assunta a livello nazionale da parte del CNF.

Il Consiglio delibera, a maggioranza, di approvare l'iniziativa e di invitare il Presidente Micioni ed i componenti del CDD in adunanza tra novembre e dicembre 2022 per ringraziarli per l'attività prestata nel quadriennio.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 19 luglio 2022 dal Presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatrici, con la quale, riscontrando la missiva inviata dalla Presidenza il 1 giugno scorso, comunica che nell'articolo pubblicato sul periodico "(omissis)", il rimando al protocollo di intesa tra l'Ordine dei Medici e degli Avvocati di Roma siglato nel 2019, aveva l'intento di ribadire il rapporto di collaborazione tra le Istituzioni, in un momento in cui l'autonomia professionale dei medici, in ragione delle numerose richieste di esenzione dalla vaccinazione, stava subendo minacce di ogni sorta.

Il Consigliere Minghelli osserva che la missiva di spiegazioni del Presidente OMCEO (omissis) non solo non risponde alla questione centrale nata dall'articolo pubblicato dal suo periodico cioè mistificando la presenza di una convenzione con questo Ordine per reprimere gli interventi degli Avvocati negli hub vaccinali ma se possibile, appare anche confusa e in ultimo irrispettosa in quanto ribadisce che i medici doveva comunque temere le "minacce dirette ed indirette da parte dei pazienti



e dei loro legali", dimostrando una singolare cultura del diritto, indegna da parte del Presidente di un ordine professionale.

Il Consigliere Galeani si associa.

Il Presidente Galletti evidenzia che il riferimento alle minacce dirette e indirette non può essere giustificato in via generale laddove riferito ai difensori dei pazienti, in quanto costoro, se esercitano il diritto di azione, lo fanno in scienza e coscienza e nell'ambito delle prerogative di cui all'art. 24 della Costituzione; laddove, invece, vi fossero casi effettivi di "minacce", in tal caso dovranno essere rappresentati nelle sedi competenti dinanzi agli organi di disciplina.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sul provvedimento del Presidente del Tribunale del 15 luglio scorso (che si distribuisce) relativo alla presenza del batterio della legionella in alcuni dei servizi igienici dei plessi del Tribunale di viale Giulio Cesare, 52-54/B e di via Lepanto, 4.

Il Presidente Galletti informa di aver dato tempestiva comunicazione agli iscritti della nota del 15 luglio scorso, mediante la newsletter settimanale e pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente.

Il Consigliere Minghelli ed il Consigliere Galeani osservano che la vicenda è leggermente diversa. Il Presidente Reali ha riportato la questione della legionella ai soli magistrati mediante una nota che, venuta a conoscenza dei dipendenti non informati, è finita sul giornale (omissis) senza che l'illustre Presidente abbia ritenuto opportuno informare dipendenti, utenza e per quanto ci riguarda gli Avvocati.

Peraltro, ciò è avvenuto in un periodo in cui non è strano che taluno avendo sete possa recarsi in bagno per bere.

Il Consigliere Carletti nota che quanto è avvenuto riguarda sempre chi, dopo la rimozione dell'obbligo della mascherina, ha preteso che i dipendenti dei Tribunali la indossassero comunque.

Il Consigliere Minghelli per quello che lo riguarda ritiene che il fatto dovrebbe interessare la Procura di Roma.

Il Presidente evidenzia che la notizia avrebbe dovuto essere divulgata contestualmente ed immediatamente a tutti i soggetti potenzialmente interessati da parte del Presidente del Tribunale.

Il Consigliere Celletti si associa ai Consiglieri Carletti e Minghelli.

Il Consiglio prende atto e rimette al Presidente Galletti di evidenziare al Presidente del Tribunale le preoccupazioni emerse per la ritardata comunicazione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 20 luglio 2022 dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma – Ufficio Sorveglianza U.N.E.P. – con la quale trasmette il provvedimento relativo all'accettazione degli atti da parte dell'Ufficio Unico di Roma nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto 2022.

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la prossima newsletter. È deliberata immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce in merito alla delibera del 9 giugno scorso, informando il Consiglio che ad oggi sono arrivate oltre 100 richieste di partecipazione al concorso per l'assunzione di 8 unità di personale a tempo indeterminato. In accordo con la Commissione esaminatrice, il Presidente riferisce che il funzionario dell'Amministrazione ha chiesto autorizzarsi la spesa massima di Euro (omissis) per consentire il supporto di una società esperta utile allo svolgimento della prova preselettiva e della prima prova.



Il Consigliere Celletti esprime voto contrario alla spesa preventivata non ravvedendo la necessità del bando diretto all'assunzione di 8 unità a tempo indeterminato e preannunciando che, considerata la mole di documenti da visionare, compreso il verbale in approvazione, durante lo svolgimento delle adunanze, potrebbe non essere riuscita ad esaminare per tempo la questione sottoposta alla sua attenzione.

Il Presidente Galletti evidenzia che il bando è già stato approvato dal Consiglio da tempo e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la massima pubblicità e trasparenza; oggi non è stato richiesto ai Consiglieri un parere tardivo su quanto già deliberato, ma di autorizzare una spesa per consentire lo svolgimento della prova preselettiva in ossequio ai principi di buon andamento e buona amministrazione e, vista la contrarietà del Consigliere Celletti alla spesa, chiede se Ella sia disponibile a prestare la propria attività a titolo gratuito per procedere alla preselezione, così da far risparmiare il Consiglio ovvero se sia a conoscenza di società che possano provvedere nel senso delineato a titolo gratuito.

Il Consigliere Bolognesi propone di sorteggiare in aula tre preventivi omogenei per scegliere l'offerta migliore.

Il Consigliere Ceré chiede di attendere la chiusura del bando al fine di conoscere prima il numero effettivo dei candidati per poi poter esaminare i preventivi da acquisire.

Il Vice Presidente Mazzoni rileva che la delibera deve essere fatta subito, perché comunque i tempi sono contingentati.

Il Presidente ritiene che il preventivo di spesa per una prova di preselezione, così come prospettato dal funzionario, potrebbe essere troppo basso rispetto al numero dei potenziali candidati ed alla conseguente necessità anche di trovare una collocazione idonea dove svolgere la preselezione e perciò ritiene utile attendere il termine di presentazione delle domande per quantificare effettivamente il numero dei candidati.

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione dopo la chiusura del bando, incaricando all'esito il funzionario competente di reperire preventivi da società esperte nel settore presenti sul Me.pa.

### **Commissione esame di Avvocato - sessione 2022 deliberazioni conseguenti**

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 23 giugno 2022, accompagnatoria della comunicazione del Ministero della Giustizia relativa agli adempimenti propedeutici per la designazione dei Componenti delle Sottocommissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2022

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sua nota, richiama l'attenzione sul requisito per i designandi dell'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti", di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'art. 47 della L. 247/2012 nonché sulle incompatibilità di cui ai successivi punti 5 e 6 della medesima legge.

Il Presidente Galletti rinvia alla prossima adunanza ogni determinazione in merito, con onere della Segreteria di acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di commissario d'esame da parte degli Avvocati del Distretto ed impegno dei Consiglieri a comunicare alla Segreteria via pec entro martedì prossimo 26 luglio, i nomi di eventuali Colleghi in possesso dei requisiti ed interessati alla nomina a componente (effettivo o supplente).

Il Consiglio delibera in conformità. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

### **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**



(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad Avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis) autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad Avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Conti comunicano che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'Avvocatura, ha chiesto che eventuali mutazioni del domicilio dei propri assistiti, siano comunicate dai difensori, ove a conoscenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata, onde evitare inutili rinvii.

Il Consiglio condivide l'utilità di tale iniziativa, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale e sui social. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

#### **Approvazione del verbale n. 27 dell'adunanza del 14 luglio 2022**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, con le approvazioni specifiche dei Consiglieri Galeani e Minghelli limitatamente al tempo in cui sono stati presenti in adunanza, astenuti gli assenti ed il Consigliere Celletti approva il verbale n. 27 dell'adunanza del 14 luglio 2022.

#### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, delegata dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, con astensione dei Consiglieri Pontecorvo, Voltaggio, Anastasio, Caiafa, Minghelli, prende atto.

- Il Consigliere Cerè comunica che entro il termine del 31 marzo 2022, non è stata proposta la riassunzione del giudizio dinanzi al CNF da parte dell'Avv. (omissis), a seguito della sentenza di Cassazione n. (omissis) (che si distribuisce) che ha cassato con rinvio la precedente pronuncia del CNF (sentenza n. (omissis)).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando esecuzione al provvedimento di (omissis) inflitto con decisione del CDD di Roma all'Avv. (omissis) con decorrenza dal 1° aprile 2022.

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva.

#### **Pareri su note di onorari**

**Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)**



- Il Consigliere Cerè relaziona sull'istanza presentata l'11 luglio 2022 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 7 luglio 2022 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anziché Euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per Euro (omissis).

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 4)**

(omissis)

**Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

**Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 27)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 17)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1)**

(omissis)





**Abilitazioni (n. 2)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 11)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 7)**

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Bancario ed alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La Riforma del Processo Tributario: la prova e la nuova conciliazione”, che avrà luogo il 6 settembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Bancario – Presidente Onorario Accademia Forense), Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto Tributario), Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Centro Studi e Formazione), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Bancario).

Moderà: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Tributario – Presidente Laboratorio Forense).

Relatori: Avv. Guerino Petillo (Componente Commissioni Diritto Bancario e Tributario – Consigliere Camera Tributaria di Roma – Vice Presidente Accademia Forense Formazione) “La tecnica di redazione del ricorso tributario alla luce della riforma”; Avv. Prof. Giuseppe Tinelli (Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Tre – Coordinatore Centro Studi CAT Roma) “La prova ed i suoi limiti nel processo tributario”; Avv. Massimo Forte (Componente Commissione Diritto Tributario – Coordinatore Sezione Giovani Camera Tributaria Roma – Centro Studi Accademia Forense) “Differenza tra la prova ed onere della prova nel processo tributario”; Avv. Prof. Pietro Selicato (Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Sapienza – Presidente Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) “Parità tra le parti ed onere della prova nel processo tributario”; Avv. Prof. Gianni Di Matteo (Componente Commissione Diritto Tributario – Presidente Camera Tributaria di Roma – Consigliere Nazionale UNCAT) “Processo tributario: una riforma travagliata verso il compimento”; Avv. Mariangela La Rosa (Componente Commissione Diritto Tributario – Consigliere Tesoriere CAT Roma) “Le diverse fasi e tipologie della nuova conciliazione tributaria”.

Conclude: Avv. Vincenzo Carbone (Consigliere CAT Roma – Presidente Associazione Magistrati Tributari del Lazio).



Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Assicurativo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Evoluzione del risarcimento del danno", dove saranno trattati i seguenti argomenti: il risarcimento per equivalente - la reintegrazione in forma specifica - , la riparazione diretta dei danni materiali - la presa in carico del macro-leso: possibili scenari - l'esperienza europea e la "via italiana" - La rendita vitalizia", che avrà luogo il 7 settembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Relatori: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Assicurativo), Avv. Domenico Vizzone (Componente Commissione Diritto Assicurativo), Dott. Massimo Moriconi (Magistrato presso Tribunale di Roma Sezione XIII), Dott. Pierfrancesco Colaianni (Dirigente Unipol Assicurazioni S.p.A.) Conclusioni: Cons. Gentile

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Obbligo vaccinale. Legittimità costituzionale", che avrà luogo il 16 settembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Avv. Prof. Antonio Cantaro (Ordinario Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"), Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario Diritto della Comunità Europea presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Dott.ssa Alessandra Chiavegatti (Magistrato presso Tribunale di Bologna), Dott.ssa Lina Manuali (Magistrato presso Tribunale di Pisa), Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Angelo Di Lorenzo (Presidente ALI).

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Economia Circolare, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Economia Circolare e Innovazione", che avrà luogo il 20 settembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera e relaziona: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Economia Circolare).

Relatori: Avv. Maria Benedetti (Componente Commissione Economia Circolare) "Osservazioni al rapporto annuale sull'economia circolare. Il modello della simbiosi industriale"; Avv. Gianluca Bellino (Senior Associate BLB Studio Legale – Dipartimento Energia e Fonti Rinnovabili)





“L’approccio circolare delle comunità energetiche da fonti rinnovabili alla luce della recente normativa”; Avv. Nicolino Gentile (Ambassador per l’Italia di ELTA European Legal Technology Association e cofondatore di Nuvola!) “L’economia circolare negli anni ’20: nuove tecnologie per un paradigma in divenire”; Dott. Alessandro D’Achille (Direttore Servizi Generali e Amministrativi D.S.G.A. Ministero dell’Istruzione) “Innovazione tecnologica. Transizione ecologica e culturale nella scuola: il piano RiGenerazione introduce l’economia circolare in classe”.

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che è stata presentata in data 14 luglio 2022, da parte di ANF ROMA, istanza di accreditamento per l’evento “La fiscalità degli avvocati” previsto per il 20 luglio 2022.

Il Consigliere Nesta ritiene che il Consiglio, pur essendo l’istanza tardiva, valuti l’opportunità di concedere un credito formativo ordinario.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 6 febbraio 2020, con la quale veniva accreditato il convegno dal titolo “La giustizia tra le riforme. Certezza del diritto prescrizione, giusto processo”, organizzato dal Presidente Galletti unitamente alle Camere Penali ed al Forum Nazionale delle Professioni, previsto per il 17 marzo 2020, ed al quale erano stati attribuiti cinque crediti formativi deontologici, vista l’istanza presentata dall’Avv. (omissis) con la quale chiede che il predetto convegno venga svolto il 9 novembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in modalità FAD, ritiene che questo Consiglio debba confermare l’attribuzione dei crediti come indicati nella predetta delibera.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 14 luglio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PONTIFICIA UNIVERSITA’ DELLA SANTA CROCE – FACOLTA’ DIRITTO CANONICO - dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Diritto Vaticano” che si svolgerà dal 28 novembre al 15 dicembre 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% del corso.

(omissis)



## Comunicazioni dei Consiglieri

(omissis)

- Il Consigliere Cerè, giusta delega del Consiglio del 23 giugno 2022, riferisce circa l'istanza d'iscrizione, con decorrenza dall'anno 2015, presentata dall'Abogado (omissis).

In data 4 luglio 2022 in riscontro all'inoltro dell'estratto dal verbale del 23 giugno 2022, l'Abogado (omissis) faceva pervenire, tramite PEC, motivazione della sentenza n. (omissis) emessa dal Tribunale di (omissis) in data 30 maggio 2022, relativa al procedimento penale (omissis) e (omissis). In data 5 luglio 2022 il Consigliere Cerè contattava telefonicamente il suindicato professionista, su richiesta dello stesso, e chiedeva certificazioni rilasciate dalle competenti autorità giudiziarie e consiliari di assenza di procedimenti penali e di regolarità della posizione iscrivibile e disciplinare presso l'Ordine spagnolo di provenienza.

L'Abogado (omissis), in data 5 luglio 2022, in riscontro alla richiesta, faceva pervenire dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti presso l'Ordine degli Avvocati di (omissis) e dichiarazione attestante l'iscrizione anche presso l'Ordine degli Avvocati di (omissis) con (omissis), per (omissis). Nella medesima nota l'Abogado (omissis) chiedeva precisazioni circa la competente autorità addetta al rilascio di eventuali carichi pendenti in Italia.

Il Consiglio rigetta l'istanza di iscrizione, perché l'istante non ha provveduto al deposito dei certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Galeani, Minghelli, Cerè e Carletti, comunicano che per poter accedere alle cancellerie della Corte di Appello viene ancora oggi richiesta la prenotazione. Ritengono che tale modalità non trovi più alcuna giustificazione e chiedono un intervento del Consiglio affinché sia garantito il libero accesso ai Colleghi così come avviene per il Tribunale.

Il Consiglio delega il Consigliere Voltaggio per verificare le modalità di apertura delle cancellerie della Corte d'Appello Civile e per un eventuale conseguente intervento volto a ripristinarne il funzionamento ordinario.

- Il Consigliere Mobrici, coordinatore del Dipartimento Riviste Giuridiche del Consiglio dell'Ordine, Temi Romana e Foro Romano, rappresenta che è necessario proseguire, così come avvenuto sino ad oggi, nella presenza del Consiglio di Roma al Congresso di Lecce che si terrà dal giorno 6 ottobre al giorno 8 ottobre 2022 con un proprio spazio espositivo per le suddette riviste unitamente alle pubblicazioni editate con il logo dell'Ordine di Roma su iniziativa delle varie Commissioni, spazio da usufruire anche come base di appoggio per i singoli Delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (armadietto munito di chiave per poter riporre effetti personali e quant'altro).

Lo stand, come riportato dal Responsabile della Società che ha curato la presenza dell'Ordine nelle precedenti edizioni congressuali, (Dott. (omissis)), sarà collocato nel piano terra dell'Hotel dove si terrà la manifestazione, precisamente tra la sala Bernini, la sala Caravaggio e il salone delle feste e l'accesso ai piani superiori, come da piantina che si distribuisce.

Il costo ipotizzato al momento dello stand è di circa Euro (omissis) (oltre IVA) così ripartito: Euro (omissis) per l'occupazione dello spazio; Euro (omissis) per l'allestimento (consistente in un divanetto, due poltrone, quattro sedie, due tavoli, faretto, scaffalature, fondali per la personalizzazione dell'intero spazio oltre che per il trasporto del materiale, computer e stampante ad uso dei singoli Delegati, punto ricarica cellulari); Euro (omissis) quali spese di trasporto materiale cartaceo; Euro (omissis) per il personale a partire dal giorno 4 al giorno 9 per consentire il preventivo



allestimento dello stand ed il successivo disallestimento, oltre al vitto, alloggio e trasporto a rendicontazione da trasmettere successivamente all'evento;

Riviste: spese zero in quanto saranno portate solo le ultime pubblicazioni le cui copie sono già state accantonate.

Il Consigliere Tesoriere preannuncia voto contrario perché il costo indicato non è preciso, non comprendendosi, per esempio, il costo del trasporto e quello del personale e, in ogni caso, è contrario alla spesa in questo momento storico.

Il Consigliere Cesali suggerisce di valutare la possibilità di cercare qualche sponsor che supporti i costi, anche parzialmente.

Il Consigliere Mobrì replica aggiungendo che il Consiglio di Milano, come molti altri, hanno già acquistato gli spazi per i loro stands. Questo di Roma è uno dei pochi rimanenti e –sottolinea ancora - il Consiglio di Roma è sempre stato presente ai congressi nazionali e sarebbe la prima volta che non presenziasse con un proprio stand.

Il Consigliere Pontecorvo, sottolinea l'importanza dello stand per il settore della comunicazione e chiede di ripetere la felice esperienza di Catania che ha avuto molto successo.

Il Consigliere Nesta è favorevole, ma chiede se si ha la copertura in bilancio e a quanto ammontano le spese ulteriori per un preventivo di massima.

Il Consigliere Ceré si associa alla necessità di avere lo stand e chiede al Consigliere Tesoriere Graziani l'acquisizione dei preventivi per la spesa totale.

Il Consigliere Cesali aggiunge che lo stand sarebbe anche un punto di riferimento per il distretto, oltre che per il Consiglio di Roma.

Il Consigliere Tesoriere Graziani non vede, tuttavia, un particolare coinvolgimento dell'Ordine, al di là della distribuzione delle riviste.

Il Presidente Galletti suggerisce di deliberare per la presenza dell'Ordine a Lecce con un proprio spazio a disposizione e di chiedere al funzionario un preventivo dettagliato per l'allestimento ed il personale.

Il Consiglio, a maggioranza, esprime un indirizzo di massima a favore della presenza dell'Ordine mediante l'allestimento di uno stand che sarà utilizzato, non solo per i dipartimenti Comunicazione e Riviste, ma più in genere per tutte le attività che rechino prestigio al Consiglio; delibera, pertanto, di prenotare lo spazio per lo stand già individuato dal Consigliere Mobrì, onerando il Presidente Galletti – per il tramite del funzionario dell'ufficio Amministrazione – a raccogliere preventivi inerenti ai costi complessivi (trasporto, personale ecc.) per l'allestimento.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che è in fase di ultimazione la pubblicazione dal titolo "La composizione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1874 al 2022", edita dalla casa editrice (omissis) di Roma. Il volume ripercorre la storia dei risultati delle elezioni dell'organo di governo dell'Ordine capitolino e documenta le relative prime adunanze consiliari per il tramite della riproduzione fotografica di tutti i verbali originali, rinvenuti e catalogati da questo Consigliere nella sua qualità di delegato al Dipartimento Comunicazione nell'estate/autunno 2021. Il tutto impreziosito da immagini sul tema, frutto di una approfondita ricerca presso l'archivio Luce, acquistate nel periodo successivo alla raccolta dei verbali di cui innanzi. Si tratta di una pubblicazione unica nel suo genere che certamente darà lustro all'Ordine stesso, edita dalla nominata casa editrice senza alcun costo per l'Ente. Come sempre, l'affidamento alla (omissis) darà impulso alle finalità sociali della casa editrice, ben note a tutti i Consiglieri. Il Consigliere Pontecorvo (che specifica di aver rinunciato ad ogni diritto economico sull'opera) chiede la concessione del Patrocinio morale e del Logo istituzionale dell'Ordine.



Interviene più volte il Consigliere Cerè, esprimendo perplessità sull'iniziativa e chiedendo comunque che siano coinvolti, il Presidente Emerito Cassiani ed il Presidente Galletti per una preventiva verifica dei contenuti.

Il Consigliere Gentile, dopo il quarto intervento del Consigliere Cerè, chiede il rispetto del regolamento e dell'educazione, non essendo tollerabili interventi continui per esprimere lo stesso concetto da parte del medesimo Consigliere.

Il Consiglio, a maggioranza, approva come da richiesta del Consigliere Pontecorvo.

- Il Consigliere Pontecorvo, nella qualità di Delegato al Dipartimento Comunicazione, chiede di poter trasmettere l'intero prossimo Congresso Nazionale Forense in modalità FAD tramite i canali Youtube dell'Ordine, come già deliberato per le Sessioni Ulteriori del 2019 e del 2021. Conformemente a ciò, le singole trasmissioni relative al XXXV Congresso Nazionale Forense avranno durata di un'ora e mezza ciascuna -a seguirsi l'una all'altra senza soluzione di continuità- ed inizieranno dalla mattina del giorno 6 ottobre, secondo il programma che sarà pubblicato sul sito di riferimento della Massima Assise forense. La conduzione sarà affidata a questo Consigliere, con l'ausilio delle Cariche istituzionali e di tutti i Consiglieri che vorranno/potranno intervenire per commentare gli eventi congressuali, le mozioni e quant'altro di interesse per la famiglia forense capitolina. Il Consigliere Pontecorvo chiede vengano concessi i medesimi crediti formativi deliberati per le precedenti due edizioni, ovverosia due crediti deontologici ed uno ordinario per la partecipazione ad ogni singola sessione. Il programma definitivo di tali eventi FAD, come ricordato, verrà stilato e diffuso non appena reso definitivo quello del Congresso. Considerata l'importanza dell'occasione, il Consigliere Pontecorvo chiede infine che venga anche attivato il parallelo canale Facebook con la trasmissione integrale dal giorno 6 al successivo 8 ottobre 2022 e, ove possibile, la registrazione audiovisiva dei singoli eventi che solitamente vengono organizzati a latere della Massima Assise.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, delibera in conformità, precisando che le spese saranno limitate a quelle previste ordinariamente per la FAD.

- Il Consigliere Minghelli rimette al Consiglio la risposta del delegato Avv. (omissis) per le opportune decisioni in merito.

*"Egregio Cons. Avv. Aldo Minghelli, Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Il sottoscritto Avv. (omissis), come da Vs. incarico, si è immediatamente attivato al fine di poter dare risposta ai quesiti da Voi avanzati come da estratto di delibera datata 8 luglio 2022 e comunicatami in data 12 luglio 2022. Poiché interesse primario del Nostro Ordine è quello dell'esistenza in vita della Biblioteca Storica e la sua permanenza nel Polo SBN, è stata rivolta direttamente alla Biblioteca Nazionale, come prima fonte in merito nonché capofila del Polo SBN, richiesta di informazioni inerenti la reperibilità di personale ed i suoi costi; a seguito di confronto, è stata valutata, quale migliore soluzione per la Nostra Biblioteca, quella di formare un suo proprio responsabile interno che, per un determinato periodo di tempo, verrà affiancato da personale esperto chiesto in supporto alla Biblioteca Giuridica della Cassazione. A tal fine si è valutata la possibilità di chiedere ausilio alla Biblioteca Centrale Giuridica presso la Cassazione e di contattare l'Associazione Italiana Biblioteche per i corsi di formazione. Pertanto, si è preso contatto con il responsabile della Biblioteca Giuridica Centrale presso la Corte di Cassazione, per chiedere una "collaborazione" con la concessione di un elemento appartenente al loro personale, e con l'Associazione Italiana Biblioteche, noto ente di carattere pubblico, che si occupa della formazione dei bibliotecari e di personale di biblioteca, con l'organizzazione di appositi corsi a livello regionale*



*e nazionale. Per quanto riguarda la richiesta formulata alla Biblioteca Centrale Giuridica si è in attesa di poter avere un colloquio con la Responsabile, anche del coordinamento del personale, la Dott.ssa (omissis), in questi giorni assente presso gli uffici della biblioteca perché in "lavoro agile". Nel mentre si è inoltrata alla A.I.B. richiesta di informazioni sulla programmazione di un nuovo corso di formazione come bibliotecario. Visionando il sito della A.I.B. si è potuto constatare che le precedenti edizioni del corso di formazione hanno avuto una durata di circa due mesi e un costo indicativo, all'epoca, di Euro (omissis). È doveroso riferire che vi sono anche altri enti ed istituti, specialmente privati, che istituiscono corsi di formazione con costi di iscrizione che arrivano anche fino a mille Euro. È, comunque, premura del sottoscritto contattare anche tali altri enti per conoscere gli effettivi costi e poter presentare una più completa alternativa di corsi, tempi e relativi costi. Sulla base della predetta proposta, si possono stimare qui di seguito gli eventuali costi per l'Ordine: - Costo per la formazione (se tramite A.I.B.): € (omissis). - Retribuzione mensile responsabile biblioteca, concesso da altro ente, (per una durata di circa 10 mesi) con retribuzione come da C.C.N.L. [2018] (I Livello ex Livello C3): € (omissis). - Retribuzione mensile aiuto bibliotecario con contratto di apprendistato: € (omissis). Successivamente, allo spirare dei 10 mesi pronosticati, l'aiuto bibliotecario, giunto ad una formazione idonea a poter gestire autonomamente la biblioteca, andrà a sostituire il personale concesso da altro ente, portando la spesa alla sola retribuzione mensile di € (omissis), per quattordici mensilità. Rispetto a quanto sopra esposto il sottoscritto sta svolgendo ulteriori ricerche al fine di fornire dati più precisi. Comunque, in merito all'eventuale soggetto da formarsi, per conferirgli l'incarico di gestire la Biblioteca dell'Ordine, il sottoscritto Avv. (omissis), dichiara il suo interesse e la sua disponibilità a tale incarico e, pertanto, avanza al Consiglio la sua candidatura per tale ruolo, avendo svolto, in epoca universitaria, specifica attività presso la biblioteca della Pontificia Università Lateranense "Biblioteca Pio IX". Cordialmente. Avv. (omissis)".*

Il Vice Presidente Mazzoni, considerata la spesa calcolata in più di (omissis) Euro annui e considerati i soli 8 accessi alla biblioteca avvenuti negli ultimi 5 anni, anticipa voto contrario.

Il Consigliere Minghelli, in alternativa, propone di donare i volumi della biblioteca del Consiglio dell'Ordine alla biblioteca del Senato.

Il Consigliere Minghelli ad integrazione di quanto sopra riporta, ulteriormente la nota pervenuta in data 20 luglio 2022 dall'Avv. (omissis) che si trascrive: "*Il sottoscritto Avv. (omissis), ad integrazione di quanto già relazionato con la mia precedente, informo che in data odierna, 20 luglio 2022, ho avuto modo di incontrare la Dott.ssa (omissis) della Biblioteca Giuridica Centrale della Corte di Cassazione. A seguito di tale incontro, la Dott.ssa (omissis) mi ha espresso tutto il suo entusiasmo nel voler istaurare una interazione tra le due biblioteche, pur precisandomi l'impossibilità di poter fornire aiuto tramite loro personale, e si è giunti ad una possibile alternativa rispetto a quella già prospettata con la Dott.ssa (omissis) del Polo SBN. Su consiglio della Dott.ssa (omissis), dato l'attuale situazione di fermo della biblioteca dell'Ordine, in ordine ad acquisizione di nuovo patrimonio editoriale, al momento potrebbe essere impiegato una persona che non sia in possesso di una necessaria esperienza e qualifica in materia, che, comunque, stia seguendo o segua un corso di formazione tipo quello offerto dall'A.I.B., che si occupa della gestione dei locali, del catalogo, degli appuntamenti con il pubblico, e, nel mentre, la Biblioteca Giuridica della Cassazione potrebbe offrire, presso di loro (data l'impossibilità di rinunciare a risorse umane), una formazione in materia biblioteconomica. Ciò comporterebbe per l'ordine, quindi, un minor costo di personale, retribuendo la persona prescelta come responsabile, inizialmente per i primi mesi (numero di mesi da valutare in base ai tempi di formazione) con un contratto di apprendistato nella misura come già calcolata di Euro (omissis) per trasformarlo, in seguito, in un contratto di*





*bibliotecario, sulla base del livello come indicati (I° Livello) e l'indicata retribuzione di Euro (omissis), per quattordici mensilità annue. Quanto sopra previa conferma della disponibilità a tale modalità di "collaborazione" da parte del Capo Dipartimento della Giustizia cui fa capo la Biblioteca Centrale Giuridica della Cassazione e la conferma se tale "collaborazione" richieda un contributo economico da versare alla Biblioteca Centrale Giuridica. Tutto ciò verrà comunicato dalla Dott.ssa (omissis) al sottoscritto entro e non oltre la fine del mese di luglio. Si fa presente che la Dott.ssa (omissis) mi ha detto che l'appartenenza della Nostra Biblioteca al Polo SBN è una grande opportunità, da non rinunciarvi o, peggio, perdere.*

*Quando sarò a conoscenza di ulteriori informazioni sarà mia cura comunicarvelo. Avv. (omissis)".*

Il Consigliere Minghelli evidenzia anche che molti libri preziosi custoditi necessitano da tempo di costosi interventi di restauro e mantenimento.

Il Consiglio, visti i costi così come sopra ipotizzati, delega il Consigliere Minghelli ad attivarsi per proporre la donazione dei testi della Biblioteca Consiliare in favore di quella del Senato, ipotizzando, quale beneficio per l'Ordine, l'accesso libero presso di essa da parte di tutti gli Avvocati romani.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDI DEONTOLOGICI**

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla possibilità, nell'ambito di un giudizio civile e previa autorizzazione del giudice, di esibire una comunicazione e-mail intervenuta tra Colleghi in fase di negoziazione assistita e relativa alla ricerca di un accordo transattivo mai perfezionatosi, senza incorrere nella violazione dell'art. 48 C.D.F.; chiede pertanto se l'autorizzazione all'esibizione del giudice faccia venir meno l'illecito deontologico.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli studi deontologici

Osserva

Occorre premettere che non rientra nei compiti e nei poteri di questo Consiglio rilasciare pareri preventivi o pareri relativi a comportamenti concretamente posti in essere, si evidenzia che nella richiesta di parere si fa cenno ad una autorizzazione del giudice alla esibizione di corrispondenza intervenuta tra Colleghi in fase di negoziazione assistita della quale non è chiaro il contenuto, ovvero se detta autorizzazione sia pronunciata all'esito di un esame di merito dei documenti da produrre in giudizio da parte del giudicante o sia di natura meramente procedurale.

Il Codice Deontologico Forense all'art. 48 rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", prevede al primo comma che l'Avvocato non possa produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra Colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e le relative risposte.

Il secondo comma dell'art 48 prevede due deroghe al divieto contenuto nel primo comma. L'Avvocato può infatti produrre la corrispondenza intercorsa con i Colleghi qualora la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

In ogni caso la fattispecie rappresentata appare chiaramente al di fuori delle previsioni del medesimo art. 48 comma 2, lett. a) e b), dell'art. 48.

Il precetto in questione è posto a tutela del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale finanche sul dovere di difesa.





Sul punto si richiama la pronuncia del C.N.F. secondo cui “l’art. 48 ncdcf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza” (per tutte, C.N.F. 27 settembre 2018, n. 110); la norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale sul dovere di difesa (CNF sentenza 27.09.2018, n. 110).

Peraltro, è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta, poiché, “*mutatis mutandis, il precetto contenuto nell’art. 28 [ora art. 48 C.D.F.] non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione*” (C.N.F., sent. n. 194/2017).

Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la *ratio* della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra Colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere *motu proprio* e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (C.N.F., sentenza 1 dicembre 2017, n. 194; conforme 21 novembre 2017, n. 177).

Il divieto opera quindi anche laddove la corrispondenza provenga dallo stesso avvocato che vorrebbe depositarla in giudizio, pertanto, essa non può essere prodotta.

Quanto poi alla disciplina peculiare della Negoziazione assistita -Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” deve essere richiamato il dettato dell’art. 9 di quest’ultimo decreto:

“1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l’Avvocato illecito disciplinare.

In definitiva l’Avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche (C.N.F., 25 febbraio 2020, n. 45).

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata rappresenta un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti tra Avvocati, anche e soprattutto, nel processo (visto



il nuovo assetto e la nuova collocazione della norma nel Codice Deontologico) e ciò indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Il divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza riservata tra Colleghi non è escluso dall'invito del giudice a transigere ex art. 91 c.p.c. giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente e l'eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza tra i difensori. (C.N.F., sent. 15 dicembre 2016, n. 362, confermata da CASS. S.U. n. 21109 del 12 settembre 2017).

Atteso quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare esaustiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza sopra richiamate.

circa il quesito posto, corre in ogni caso l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avvocato (omissis), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Modena, ha formulato istanza di parere/autorizzazione, in ordine alla possibilità di pubblicizzare, con le modalità opportune, immobili all'asta sul proprio sito *internet*.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Premesso che

- l'istante non risulta iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma;
- il Consiglio non rilascia pareri preventivi, né autorizzativi di specifiche condotte concrete ma si occupa di fornire in questa sede, ai soli iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, chiarimenti sulla interpretazione delle norme deontologiche in vigore, non potendo entrare, invece, nel merito di determinati comportamenti;

Ritiene

l'istanza inammissibile.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) formulava richiesta di parere deontologico, inerente il divieto di assunzione di incarichi nei confronti di una parte già assistita e nello specifico "sulla correttezza ad assumere un mandato professionale per agire nei confronti della Società Beta amministrata dal Sig. Tizio –

*precedentemente assistito per un problema personale – e con il quale ci sono stati diversi rapporti indiretti”.*

L'istante precisa che in risposta ad una PEC dallo stesso inviata alla società Beta, quest'ultima rispondeva: *“le contesto in via preliminare che nel corso dell'anno 2021 e 2022 ha assistito il Sig. ...Tizio... a titolo personale ed ha acquisito informazioni sulle varie relazioni commerciali svolte dallo stesso, tanto da aver consigliato lo stesso anche in qualità di amministratore, che Le impongono il divieto assoluto di utilizzare finanche di assumere l'incarico professionale contro lo stesso ed ad attività a lui riconducibili”.*

#### Il Consiglio

udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  
Osserva

Come già più volte evidenziato molti possono essere i dettami del nuovo Codice Deontologico Forense idonei a fornire una risposta al parere in esame; quelli di maggior rilievo sono, senz'altro, gli artt. 24 e 68 C.D.F.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 24 C.D.F., rubricato come “Conflitto di Interessi”, questa impone all'Avvocato di astenersi dal prestare la propria attività professionale non solo quando vi sia un reale conflitto, ma anche quando lo stesso possa essere solo potenziale.

Il Consiglio Nazionale Forense in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'Avvocato e quindi, *“perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno”* (C.N.F. n. 265/2016 e Cass. n. 22882/2011).

Principi, questi, ribaditi anche dalla recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense secondo la quale: *“L'art. 24 c.d.f. ... mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”* (C.N.F. 17/2021).

Da ultimo sempre il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F. n.60/2019) ha previsto che ai fini del rispetto dell'art. 24 deve essere chiara la “terzietà” dell'Avvocato a tutela della sua imparzialità ed indipendenza e, pertanto, occorre aver riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e del successivo incarico.

Per quanto riguarda i limiti e le modalità in materia di incarichi contro una parte già assistita, questi sono disciplinati dall'art. 68 C.D.F., che prevede, la possibilità di assumere l'incarico contro una parte già assistita solo se il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni e, comunque, se il mandato risulti estraneo rispetto a quello espletato in precedenza (Cfr. C.N.F. n. 29/2016). Il suddetto ultimo divieto rappresenta una circostanza ulteriore rispetto al limite temporale, al punto che l'orientamento giurisprudenziale individua l'elemento costitutivo della fattispecie disciplinare nella mera sussistenza di interessi confliggenti tra i clienti, essendo irrilevante accertare se,



nell'assolvimento del nuovo incarico, si siano utilizzate o meno notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'altro cliente, costituendo tale evenienza un fatto autonomamente rilevante sul piano disciplinare, ma ulteriore e distinto da quello del divieto in sé di assumere incarichi contro una parte assistita nel biennio (CNF n. 123/2018).

Infine, si precisa come il divieto di assumere l'incarico nei confronti della parte già assistita, "prescinda dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultima, avendo il CNF più volte avuto modo di ribadire che la norma di cui all'art.68 CDF *"non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza"* (CNF, 16 aprile 2014, n. 43 o 63), *cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale*" (C.N.F. n.123/2018).

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'istante potrà trovare ampia e soddisfacente risposta nei principi e nei riferimenti normativi sopra esposti, nonché nelle relative interpretazioni giurisprudenziali.

Ciò detto circa il quesito, corre l'obbligo precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense *"il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense"* e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, in ordine alla possibilità per un Avvocato, di costituire una s.r.l. ed assumere l'incarico di Amministratore unico della stessa.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che vieta all'Avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- a mente del citato art. 18, l'esercizio della professione forense è incompatibile *"con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché ..."*;



- non è quindi la rappresentanza della società che genera incompatibilità, bensì l'esercizio, di diritto o di fatto, di poteri gestionali all'interno di un'impresa, senza che rilevi l'esistenza o meno di un corrispettivo per la funzione;

rilevato

che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, attenendosi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, in ordine alla compatibilità tra l'iscrizione all'Albo forense ed una prestazione lavorativa inquadrata come co.co.co. (contratto del quale l'istante allega uno stralcio).

Il Consiglio

ha udito la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che vieta all'Avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;

- a mente del citato art. 18, l'esercizio della professione forense è incompatibile, tra l'altro, "*con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale...*";

- per quanto è dato leggere dall'estratto del contratto prodotto dall'istante, il rapporto di collaborazione avrebbe come oggetto un'attività di "supervisione" dell'Ufficio amministrativo/legale del (non meglio specificato) committente, una durata di 5 mesi ed un corrispettivo mensile lordo di Euro (omissis);

- pur richiamando il detto contratto una normativa ormai da tempo abrogata, il rapporto deve essere inquadrato tra le prestazioni di lavoro personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro, disciplinate dal D.lgs. n. 81/2015;

- la natura è però espressamente esclusa, per quanto qui rileva, per le "*collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali*" (art. 2, co. 2, lett. b), D.lgs n. 81/2015);

- al fine di comprendere se esista un'incompatibilità, tra l'esercizio della professione forense e l'instaurando rapporto, dovrà pertanto farsi riferimento alle condizioni della prestazione: ove questa avvenga in autonomia e senza vincolo di subordinazione, in modo che sia garantita la libertà ed indipendenza del professionista, non sussisterà alcuna causa di incompatibilità;

- ove invece il rapporto lavorativo di collaborazione non sia conciliabile con l'attività prestata in favore di altri clienti o nel caso in cui il professionista non abbia una sua struttura professionale distinta e diversa da quella del committente, l'avvocato dovrà cancellarsi dall'Albo, ostando alla sua permanenza il chiaro disposto dell'art. 21, co. 4, della l.p. ("*La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.*");





rilevato

che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, attenendosi alle disposizioni normative richiamate e valutati autonomamente gli elementi costitutivi e caratterizzanti l'instaurando rapporto di lavoro, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, in ordine alla possibilità per un Avvocato di svolgere attività di locazione turistica ad uso occasionale e non imprenditoriale di un immobile concesso in comodato d'uso da un proprio genitore senza incorrere nella causa di incompatibilità ...; anche laddove, eventualmente, il reddito annuo derivante dalla 'locazione breve e locazione turistica' sopra descritto sia superiore a quello conseguito con l'esercizio della professione forense.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.d.f. che vieta all'Avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- a mente del citato art.18, l'esercizio della professione forense è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché ...";
- come più volte considerato da questo Consiglio, la locazione, pur turistica, di beni propri, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione (ovvero, come nell'ipotesi prospettata dall'istante, senza la prestazione di servizi ulteriori ed accessori alla mera locazione) è da reputarsi attività non commerciale;
- conseguentemente, la riscossione dei canoni di locazione, quand'anche questi siano di importo superiore al reddito professionale, costituisce semplice gestione economico patrimoniale dell'immobile, con esclusione di profili di incompatibilità;

rilevato

che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, attenendosi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**





- L'Avvocato (omissis), chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di voler esprimere parere avente ad oggetto l'applicazione del divieto di cui all'art. 18, comma 3, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolar modo si richiede se quanto previsto dall'art. 18 lettera c) della Legge 31.12.2012 n.247, sia compatibile con l'attività professionale di Avvocato l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali (nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore) nella quale:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà dotato, per previsione statutaria, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società (legale rappresentanza);
- nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione (Consiglio del quale potrebbero far parte anche uno o più di un Avvocato) sarà destinatario di specifiche deleghe ai sensi e per gli effetti degli articoli 2381 e 2475 cod. civ., essendo la gestione della società comunque interamente demandata alle determinazioni che saranno assunte, collegialmente, dal Consiglio di Amministrazione;
- per far fronte alle specifiche esigenze operative della società, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un Direttore Generale e ad attribuire allo stesso, nei limiti di cui agli articoli 2380-bis e 2475 cod. civ., ampi compiti e poteri di gestione e rappresentanza della società.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli studi deontologici  
Osserva

Occorre muovere da un preliminare esame della trasformazione normativa in ordine ai casi di incompatibilità con riferimento alla particolare materia di interesse nel passaggio dal pregresso ordinamento professionale a quello attualmente vigente.

L'articolo 3, comma 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con la legge 22 gennaio 1934, n. 36), ora abrogato dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", statuiva che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore fosse incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.

Sia la giurisprudenza interna che quella di legittimità, nella vigenza della precitata norma, avevano evidenziato che l'espressione linguistica adottata fosse da interpretare nel senso che l'incompatibilità sussistesse, con riferimento agli organi di amministrazione di una società di capitali, allorché la carica rivestita dall'avvocato comportasse effettivi poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente sociale. In proposito, tra le più significative, possono ricordarsi le seguenti decisioni:

- Consiglio Nazionale Forense, 26 giugno 2003, n. 165, con la quale si stabilì che fosse incompatibile con l'esercizio della professione forense la carica di Presidente di una S.p.A., se pure municipalizzata, la quale comportasse poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria, contestualmente rilevando che la sola ipotesi nella quale la compatibilità non avrebbe potuto essere dichiarata si riferiva all'attribuzione di funzioni meramente amministrative e rappresentative (nella fattispecie concreta, lo statuto sociale conferiva al presidente del c. di a. poteri gestori);
- Corte di Cassazione, SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37, nella motivazione della quale è dato di leggere: "la giurisprudenza di questa Corte (nonché del Consiglio Nazionale Forense) in materia è fermissima nel ritenere che la situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, prevista del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 1, per il caso di 'esercizio del commercio in nome altrui' ricorre nei confronti del professionista che assuma la carica di



Amministratore Delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (in termini, ad esempio, Cass., Sez. Un., 24 marzo 1977, n. 1143). In altri termini, il professionista che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore unico o di Amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista R.D.L. n. 1578, art. 3, situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato (cfr. Cons. Naz. For. 20 settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre 1996)".

La materia è attualmente regolamentata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato alle "incompatibilità", che elenca le situazioni che non consentono di continuare ad esercitare la professione forense come in appresso: "La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di rilevare, in una recente pronuncia (18 novembre 2013, n. 25797), che l'attuale disposizione legale in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, d'anziché riprodotta per esteso, costituisca il frutto dell'elaborazione in sede normativa di precetti consolidatisi attraverso l'esercizio della giurisdizione del C.N.F. e della stessa Corte di legittimità rispetto alla previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933. Dalla motivazione della citata sentenza si ritiene utile estrarre i seguenti passi: "Nelle more del giudizio di legittimità, il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, è stato abrogato per incompatibilità dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, che ha dettato una nuova disciplina dell'incompatibilità della professione di avvocato con l'attività d'impresa.

La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche. La norma sopravvenuta non è applicabile alla fattispecie oggetto

del giudizio, perché in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico



dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. Sez. Un. 26 novembre 2008 n. 28159, 10 agosto 2012 n. 14374, 17 giugno 2013 n. 15120). La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede d'interpretazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3 (norma applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l'esercizio del commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale il quale ricopra la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore delegato o unico di una società commerciale si trovi, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 1, in una situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle Sezioni Unite di questa Corte, da Cass. Sez. un. 24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773)''.

L'elencazione contenuta nell'articolo 18 della L. n. 247/2012, in ragione della diretta derivazione da precetti, anche giurisprudenziali, che da lunghissimo tempo hanno regolato la materia, deve essere intesa come esaustiva. Essa costituisce, cioè, il registro esclusivo delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione forense. D'altronde, atteso che le conseguenze connesse al riconoscimento di una situazione di incompatibilità sono particolarmente gravi per l'iscritto all'albo professionale, le disposizioni in argomento devono essere interpretate in modo rigoroso, restrittivo, sì da evitare di ampliare indebitamente l'area del non consentito.

La finalità perseguita dal legislatore coincide, invero, con un limite all'esercizio di una professione libera, che si giustifica unicamente per il rilievo che essa riveste in vista della garanzia di funzioni essenziali ed irrinunciabili secondo il nostro ordinamento giuridico, quale quella (ma non solo quella) difensiva in ogni procedimento di natura giurisdizionale. Avuto riguardo al quesito posto, non può mancare di rilevarsi che l'articolo 18 della legge n. 247/2012 pone un sicuro discrimine, oltrepassato il quale diviene incompatibile la situazione descritta con l'esercizio della professione forense: ciò che non è consentito all'avvocato nell'ambito dell'amministrazione di una società di capitali è l'effettivo, concreto, uso di poteri gestori, in modo autonomo. Le figure che vengono in considerazione, ai sensi della lettera C, sono difatti caratterizzate dalla diretta ed esclusiva implicazione nell'uso dei poteri di gestione: l'amministratore unico; il consigliere delegato; il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto munito di "poteri individuali di gestione". Di contro, la qualifica di componente di un CDA di una società di capitali, che dunque non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, e soltanto cooperi con l'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale (e fintanto che, ovviamente, il collegio sussista), non può essere ritenuta di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Naturalmente, occorrerà esaminare anche il caso concreto, nel senso che, ad esempio, ove un Avvocato si trovasse ad essere l'unico soggetto di un Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, in quanto gli altri componenti si siano nel frattempo dimessi o siano comunque venuti meno (perché revocati, perché inibiti allo svolgimento delle funzioni per ordine di un giudice, ecc.), e svolgesse poteri gestori in via esclusiva, è chiaro che si verrebbe a trovare in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, da rimuoversi in via immediata, la *ratio* della disposizione in commento essendo chiaramente rinvenibile nel divieto di assumere e svolgere in modo individuale poteri di gestione della società di capitali. Restano ovviamente ferme le esclusioni dalla condizione di incompatibilità previste dal secondo periodo della lettera C



dell'articolo 18 della legge n. 247/2012, onde laddove il capitale sociale fosse interamente pubblico, ovvero l'oggetto dell'attività sociale fosse limitato all'amministrazione di beni personali o familiari, il problema non si porrebbe nemmeno. In sintesi, l'art. 18 della L. 247/12, volendo dare una individuazione precisa delle fattispecie nelle quali ricorre l'incompatibilità, ne fa una elencazione specifica, precisando, con riferimento alle società di capitali anche in forma cooperativa, che sussiste incompatibilità solo in relazione a figure caratterizzate dall'esercizio individuale dei poteri di gestione: Amministratore unico, Consigliere delegato e presidente di Consiglio di Amministrazione allorquando gli siano attribuiti poteri individuali di gestione.

Tale elencazione va considerata in senso tassativo, anche alla luce delle conseguenze connesse alla violazione dell'art. 18 L.P.F., cosicché quanto la norma non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Atteso quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

Che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei riferimenti normativi sopra richiamati.

#### **Pratica n. (omissis) - (Avv. (omissis))**

L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere con cui si chiede – così come letteralmente formulato – *“Un Avvocato ha assistito due fratelli in una causa di scioglimento di comunione e divisione ereditaria, nei confronti di una terza sorella, iniziata nel 2004 e terminata in Corte di Appello nel 2011. La causa si concludeva con sentenza di inammissibilità, in base alla giurisprudenza del Tribunale di Roma, poiché non era stato possibile ottenere una certificazione ipo-catastale completa su tutti i numerosi immobili caduti in successione.*

*Il primo dei due fratelli, imprenditore, era ed è cliente “storico” dell'Avvocato mentre il secondo, disoccupato, fu portato a studio dal primo, e l'Avvocato assunse il mandato per entrambi in virtù del ventennale rapporto di clientela con il primo fratello.*

*Successivamente, il secondo fratello revocò il mandato all'Avvocato.*

*Attualmente, il primo fratello, cliente “storico”, intende riproporre la domanda di scioglimento di comunione e divisione ereditaria nei confronti dell'altro fratello e della sorella.*

*Può l'Avvocato assumere il mandato, per la riproposizione della medesima causa di scioglimento di comunione e divisione ereditaria già patrocinata in passato, con le stesse domande e sui medesimi immobili, ma solo per il primo dei fratelli, cliente “storico”, contro gli altri due (compreso l'altro fratello ex cliente), ovvero l'assunzione del mandato costituirebbe violazione deontologica?”*

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli studi deontologici

OSSERVA

Richiamandosi preliminarmente la sempre immanente vincolatività, per l'Avvocato, di dover uniformare ogni suo comportamento ai principi generali di cui al Titolo I del C.D.F. – *ed in particolare ai dettami contemplati dall'art. 9 (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), dall'art. 10 (“Dovere di fedeltà”), dall'art.13 (“Dovere di segretezza e riservatezza”) – con precipuo riguardo al quesito posto vengono ad essere più direttamente interessate le disposizioni di cui all'art. 24, “Conflitto di interessi”, ed all'art. 68, “Incarichi contro una parte già assistita”, del C.D.F.*

L'art. 68 del C.D.F. dispone:



- “1. L’Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’Avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’Avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. (omissis).
5. (omissis).
6. (omissis).”

Nel parere richiesto – circa la possibilità di accettare o meno nuovo mandato da uno soltanto dei due fratelli originariamente assistiti, in precedente giudizio avente il medesimo oggetto e stesse parti, ma avente nel nuovo giudizio, come controparte, l’altro dei due fratelli (già cliente dello stesso Avvocato per la medesima vertenza precedente), oltre che ulteriore erede – trova ancor più confacente applicazione il disposto di cui all’art. 24 del C.D.F. il quale così prescrive:

- “1. L’Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L’Avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L’Avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad Avvocati che siano partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.”

Oltre all’evidenza della norma codificata, ancor più chiarezza emerge dalla più recente giurisprudenza di seguito richiamata.

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 C.D.F., già art. 37 Codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’Avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli Avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria Forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il Professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza nell’operato dell’Avvocato, ciò in quanto affinché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo (C.N.F., sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019).





L'art. 24 C.D.F. mira, infatti ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza nell'operato dell'Avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito è sufficiente che potenzialmente, l'opera del Professionista, possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'Avvocato è un illecito di pericolo, quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (C.N.F., sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019; C.N.F., sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019).

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 C.D.F. non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – *e quindi anche la sola apparenza del conflitto* – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (C.N.F., sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).

Il rapporto tra difensore ed assistito deve essere sempre diretto e basato sulla fiducia, e l'Avvocato deve evitare sempre di trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale con il proprio cliente: ciò, tanto nell'ipotesi che sia il solo difensore, quanto nella diversa ipotesi che altri Colleghi siano associati a lui nella difesa del cliente, giacché non vi è una ulteriore funzione di controllo o di garanzia che un difensore deve svolgere nei confronti dell'altro, che consenta l'elusione di una delle norme fondamentali che devono caratterizzare il comportamento dell'Avvocato il quale deve essere immanentemente improntato alla lealtà (C.N.F., sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

Per le argomentazioni sovra esposte,

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, approva.

### **Varie ed eventuali**

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito della Commissione Antiriciclaggio comunica che l'Avv. (omissis) referente al Consiglio Nazionale Forense, proporrà di costituire un comitato promotore per sostenere la candidatura di Roma, quale sede Europea dell'Antiriciclaggio e di inserire tra i soci promotori l'Ordine degli Avvocati di Roma che è il più grande d'Europa coinvolgendo anche gli altri ordini professionali in primis i Commercialisti poi Notai e Consulenti del Lavoro. Roma è sede della VIF, del CSF, della DMA e DIA e di tutte le autorità preposte alla vigilanza controllo e regolamentazione dell'antiriciclaggio, peraltro Roma è il Tribunale esclusivamente competente per le sanzioni antiriciclaggio.

Il Consigliere Canale precisa che è già stata avanzata, da tempo, la candidatura di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio comunica che predisporrà con l'ausilio del Centro Studi gli attestati da consegnare ai partecipanti del corso per il curatore speciale del minore, attestati cartacei che non comporteranno alcuna spesa per il Consiglio.

Il Consiglio approva.





**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 38) pareri su note di onorari:  
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.